



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
Regione Campania



**MANUALE DELLE PROCEDURE DI
CONTROLLO DEL PIANO
SVILUPPO E COESIONE DELLA
REGIONE CAMPANIA**

Indice

ELENCO DEI PRINCIPALI ACRONIMI	II
INTRODUZIONE	1
I) SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
II) QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO	3
III) IL SISTEMA “INTEGRATO” DEI CONTROLLI.....	7
III.1) GLI ATTORI DEL PROCESSO	7
Responsabile Unico per l’Attuazione (RUA)	8
Team di attuazione.....	8
Gruppo di supporto all’attuazione del Programma - Piano Sviluppo e Coesione (GSAP)	8
IV) I CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO	9
IV.1) INQUADRAMENTO GENERALE, FINALITÀ E OBIETTIVI	9
IV.2) OGGETTO DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO	10
IV.2.1) Operazioni a regia regionale	10
IV.2.2) Operazioni a titolarità regionale	11
IV.3) LE PROCEDURE DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO.....	11
IV.3.1) Le verifiche amministrative su base documentale (verifiche on desk).....	12
IV.3.2) Verifiche in loco	22
V) METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI I LIVELLO.....	25
V.1) METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO/ANALISI DEI RISCHI /PROCEDURE DI ESTRAZIONE	25
V.1.1) Metodologia di campionamento	25
V.1.2) Analisi dei rischi	25
V.1.3) Procedura di estrazione	28
V.2) STRUMENTI A SUPPORTO DEL CONTROLLO.....	29
V.3) FORMALIZZAZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO, COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL CONTRADDITTORIO	29
V.4) PROCEDURE DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI PROVENIENTI DAI CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006 E 2007-2013.....	30
VI) DISPOSIZIONI FINALI	33
VI.1) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	33

ELENCO DEI PRINCIPALI ACRONIMI

Acronimo	Descrizione
ACT	Agenzia per la Coesione Territoriale
OdC	Organismo di Certificazione
AR	Autorità Responsabile
APQ	Accordo di Programma Quadro
CE	Comunità Europea
CIG	Codice identificativo gara
CIPESS	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile
CUP	Codice unico di progetto
D.D.	Decreto dirigenziale
DG	Direzione Generale
D.G.R.	Delibera di Giunta Regionale
D.Lgs	Decreto Legislativo
DPCoe	Dipartimento per le Politiche di Coesione
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
FSC	Fondo di Sviluppo per la Coesione
Fondi SIE	Fondi strutturali e di investimento europei
GSAP	Gruppo di supporto all’attuazione del Programma – Piano Sviluppo e Coesione
L.	Legge
MiSE	Ministero dello Sviluppo Economico
NUVEC	Nucleo di verifica e controllo
PSC	Piano Sviluppo e Coesione
QE	Quadro Economico
Reg.	Regolamento
RI	Rischio Intrinseco
RC	Rischio di Controllo
RUA	Responsabile Unico per l’Attuazione
RUP	Responsabile unico del procedimento
SA	Soggetto Attuatore
SAD	Strumento di Attuazione Diretta
SAL	Stato/i avanzamento dei lavori
ss.mm.ii.	Successive modifiche e integrazioni
SI.GE.CO.	Sistema di Gestione e Controllo
UOD	Unità Operative Dirigenziali

INTRODUZIONE

Il presente Manuale, predisposto dall'Autorità Responsabile (AR) del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Campania, rappresenta la guida metodologica e operativa per le strutture regionali preposte alle attività di controllo di primo livello sugli interventi ammessi al finanziamento del FSC, in coerenza con quanto previsto dal documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano.

Nello specifico, il documento definisce ulteriormente gli aspetti del SI.GE.CO., con particolare riferimento alle modalità, agli strumenti e alle procedure che, nell'ambito dell'espletamento dei controlli di primo livello, devono seguire i vari soggetti coinvolti nel processo.

L'AR è, infatti, responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania, approvato con Delibera CIPESS n. 16/2021, in conformità alle norme applicabili e al relativo SI.GE.CO., secondo i principi di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria, e, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, è tenuta, tra l'altro, a definire un sistema di controlli atto a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei beneficiari attraverso:

- l'adozione di un modello organizzativo preposto alle attività di controllo cui devono attenersi tutte le strutture regionali;
- la messa a punto di procedure, linee guida e strumenti operativi in grado di assicurare il controllo sulla trasparenza dei flussi finanziari e sulla regolarità delle operazioni finanziate.

L'approccio seguito dall'AR nella redazione del Manuale ha inteso raccogliere, codificare e valorizzare le procedure già in uso presso gli addetti ai controlli, con l'obiettivo di armonizzare le diverse fasi del controllo.

Le procedure descritte nel presente Manuale sono state mutate da quelle già in uso per il controllo degli interventi del "Patto per lo sviluppo della Regione Campania" FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 26/2016. Tali procedure si applicano a tutti i suddetti interventi, confluiti nel PSC Campania, a seguito dell'approvazione da parte del CIPESS avvenuta con delibera n. 16 del 29/04/2021, nonché agli interventi finanziati con le risorse dei cicli di programmazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 che, alla predetta data, non erano stati ancora avviati.

Come riconosciuto alle Amministrazioni titolari di Piani Sviluppo e Coesione, ai sensi del punto 5 della citata delibera CIPESS n. 2/2021¹, per gli interventi provenienti dai **cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013**, già avviati alla data della prima approvazione del PSC (29/04/2021), sono mantenute le modalità di gestione e controllo in essere per ciascun ciclo, come di seguito dettagliate al par. V.4.

Sempre in ossequio alle disposizioni della delibera n. 2/2021, è previsto che, agli interventi già conclusi alla data della prima approvazione del PSC, non si applichino procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere.

¹ Ai sensi del punto 5 della Delibera CIPESS n. 2/2021 "per gli interventi 2000-2006 e 2007-2013, già avviati alla data della prima approvazione del PSC, l'Amministrazione titolare del Piano può mantenere le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione in quanto compatibili con i principi del SI.GE.CO. adottato. Agli interventi conclusi, alla data della prima approvazione del PSC non si applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere".

Si precisa che, in linea con le disposizioni speciali contenute nella citata delibera CIPESS n. 2/2021 e nella delibera CIPESS n. 86/2021, ai Contratti istituzionali di Sviluppo (CIS) nonché agli interventi a gestione commissariale, verrà applicata la disciplina dei CIS² o le eventuali norme di riferimento.

² Ai Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», si applica la disciplina speciale derivante dalle relative norme di legge e dalle relative delibere CIPESS di finanziamento, nonché dall'assetto delle responsabilità definite in ciascun CIS, fermi restando gli obblighi di monitoraggio dei progetti ad essi associati.

I) SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento si propone di fornire un valido supporto operativo ai responsabili dello svolgimento dei controlli di primo livello sugli interventi finanziati dal FSC e provenienti dagli strumenti programmatici afferenti ai cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, confluiti poi all'interno del PSC Campania, caratterizzato da modalità unitarie di governance, gestione e monitoraggio, garantendo altresì la coerenza tra le indicazioni formulate al riguardo in sede di SI.GE.CO. e le procedure da adottarsi presso ciascuna Direzione Generale (DG) della Regione Campania, individuata quale Responsabile Unico per l'Attuazione (RUA).

L'obiettivo principale è quello di definire una metodologia comune e fornire delle linee guida uniformi per tutti i soggetti responsabili dell'esecuzione dei controlli di primo livello, fissando, al contempo, le principali norme di riferimento, gli obiettivi delle verifiche, le principali regole da seguire e i modelli di strumenti operativi da utilizzare per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed *in loco* e la formalizzazione dei relativi esiti.

Il Manuale deve essere considerato come uno strumento di lavoro:

- flessibile e aggiornabile, in quanto adattabile alle modifiche che sarà necessario apportare nel corso di attuazione del Programma e/o a seguito delle modifiche, aggiornamenti e integrazioni alla normativa di riferimento;
- integrativo rispetto alle disposizioni e alla manualistica vigente elaborata da altri organismi ed Autorità (a titolo non esaustivo, SI.GE.CO., Manuale procedure di gestione PSC Regione Campania).

Eventuali revisioni saranno curate ed approvate con apposito decreto dall'AR e successivamente trasmesse a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell'attuazione del PSC.

Si precisa che, in virtù delle caratteristiche peculiari degli interventi oggetto di finanziamento, i soggetti responsabili dei controlli di I livello, per le attività di propria competenza, possono adattare la modulistica allegata al presente Manuale, previa comunicazione all'AR, allo scopo di semplificare e razionalizzare la stessa nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

II) QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Il contesto normativo di riferimento utilizzato per la redazione del presente Manuale è costituito da:

Fonti comunitarie:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca come modificato dal Regolamento UE, Euratom 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 (cd. Regolamento omnibus);
- Nota EGESIF n. 14-0012_02 final del 17/09/2015, Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione. Fornisce orientamenti agli Stati membri sull'applicazione dell'articolo 125, comma 4, lettera a), e comma 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013;

Fonti nazionali:

- Delibera CIPESS n. 2/2021 recante “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e Coesione”;
- Delibera CIPESS n. 16/2021 recante “Fondo Sviluppo e Coesione. Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania”;
- Delibera CIPESS n. 49/2021 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Assegnazione risorse per interventi connessi all'emergenza Covid-19 e finanziamento per il recupero aree a verde nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto”;
- Delibera CIPESS n. 86/2021 recante “Fondo Sviluppo e Coesione – Piano Sviluppo e Coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”.
- Delibera CIPE n. 25/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014”;
- Delibera CIPE n. 26/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;
- Delibera CIPE n. 26/2018 recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020: Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”;
- Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall'articolo 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge istitutiva del CUP;
- Linee guida dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2bis del DL34/2019 (versione 1.0 del 15.09.2021).
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”
- “Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- DPR n. 445/2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ss.mm.ii.;

- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e D.L. 12 novembre 2010, n. 187 così come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D. Lgs del 20 febbraio 2004 n. 52 - Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;
- Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche);
- D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 del 10 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- L.R. n. 3/2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;
- DPGRC n. 58/2010 recante “Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania”;
- Art. 9 comma 1 della L.R. n.1 del 18/01/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016”;
- D.Lgs. n. 88/2011 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- DGR n. 173/2016 recante “Ratifica del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”;
- DPGRC n. 251/2016 “Responsabile Unico del Patto per la Regione Campania - determinazioni”;
- DGR n. 14/2017 recante “FSC 2014/2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo”;
- DL 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, commi 26 e 27, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- Regolamento Regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
- Art. 10, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l’Agenzia per la coesione territoriale;
- L. 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), comma 6, art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo

sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

- L. 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), comma 703, art. 1, che, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
- DPCM del 25 febbraio 2016 che istituisce la Cabina di regia composta, oltre che dall'Autorità politica per la coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un Presidente di Città metropolitana designato dall'ANCI, da tre Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (incluso il Presidente della stessa Conferenza), di cui due rappresentanti delle Regioni "meno sviluppate e in transizione" e un rappresentante delle Regioni "più sviluppate".
- Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, n. 1 del 5 maggio 2017 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie";
- Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1 dell'8 febbraio 2018 recante "Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti per lo sviluppo";
- Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91;
- Normative di Settore.

Le procedure definite nel presente documento tengono conto, altresì, delle disposizioni dettate nel Manuale delle procedure di gestione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania.

III) IL SISTEMA “INTEGRATO” DEI CONTROLLI

Il sistema di controllo descritto nel presente Manuale si fonda su un modello organizzativo “integrato” che prevede il coinvolgimento di diversi attori (soggetti/unità) impegnati a eseguire operativamente le attività di verifica delle operazioni.

Le procedure e gli strumenti operativi del sistema di controllo di I livello sono concepiti in maniera da consentire la massima integrazione con le altre tipologie e gli altri livelli di controllo previsti per le operazioni finanziate a valere sul FSC afferenti ai diversi cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 e confluiti all’interno del PSC della Regione Campania (ad esempio, autocontrollo dei beneficiari, verifiche sull’avanzamento degli interventi condotte dall’AR per il tramite del GSAP, le verifiche condotte dal NUVEC) e da fornire, al contempo, il necessario supporto informativo anche ad altri organismi (interni e/o esterni) coinvolti e/o interessati a vario titolo nel processo di gestione delle operazioni a valere sul FSC (ad esempio, all’Organismo di Certificazione per la certificazione e predisposizione della domanda di pagamento, al Responsabile della Programmazione Unitaria, al Sistema di monitoraggio interno ed esterno, ecc.).

III.1) GLI ATTORI DEL PROCESSO

Il sistema di controllo delle operazioni adottato dall’AR prevede il coinvolgimento di più soggetti, secondo l’organigramma di seguito indicato.




Figura n. 1 – Organigramma delle funzioni di controllo del PSC Regione Campania

Come descritto nel SI.GE.CO. della Regione Campania, il controllo di primo livello sugli interventi è di competenza del **Responsabile Unico per l’Attuazione (RUA)** e viene svolto tramite personale appositamente individuato dallo stesso per le operazioni di competenza. In particolare, nel rispetto del principio di “separazione delle funzioni” sancito dalla normativa di settore, l’attività di controllo di I livello è affidata a

unità di personale distinte da quelle che hanno in carico la gestione/attuazione del progetto appositamente individuate dal RUA nel proprio team di attuazione.

Nell'ambito delle verifiche di competenza dell'AR sono, invece, da inquadrarsi le ulteriori verifiche regionali sull'avanzamento degli interventi volte ad accertare il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione dell'intervento da parte del SA, nonché l'osservanza degli obiettivi previsti in fase di programmazione. Tali verifiche, a differenza dei controlli di I livello svolti dai RUA, vengono svolte dall'AR avvalendosi del **Gruppo di supporto all'attuazione del Programma - Piano Sviluppo e Coesione (GSAP)**.

Responsabile Unico per l'Attuazione (RUA)

Il Responsabile Unico per l'Attuazione (RUA) è il Dirigente della DG regionale competente per materia individuato quale responsabile di una linea di interventi finanziati con risorse del FSC con compiti di istruttoria, di coordinamento e di vigilanza sugli interventi preposti.

Nell'ambito delle specifiche funzioni e competenze descritte nel SI.GE.CO (*cf. par. 2.4*), il RUA svolge anche i controlli di I livello sugli interventi finanziati, secondo gli *standard* e gli indirizzi definiti dall'AR.

Team di attuazione

Per l'espletamento dei propri compiti di controllo, così come previsto nel SI.GE.CO., il RUA si avvale di personale regionale incardinato presso i suoi uffici garantendo un'adeguata separazione tra le funzioni di "gestione" e "controllo". Il RUA individua con idonei atti/provvedimenti, nell'ambito del **"team di attuazione"**, unità di personale tra loro distinte (e, laddove possibile, assegnate a distinte U.O.D) a cui attribuire, rispettivamente, la responsabilità delle attività istruttorie e procedurali per l'attuazione degli interventi finanziati e la responsabilità dei controlli di primo livello.

Nel caso di interventi a titolarità regionale, la separazione delle funzioni è assicurata mediante l'affidamento delle attività di controllo di I livello a unità di personale necessariamente distinte da quelle che hanno in carico la gestione (RUP).

Gruppo di supporto all'attuazione del Programma - Piano Sviluppo e Coesione (GSAP)

Come previsto nel SI.GE.CO., *"l'AR, anche avvalendosi di un Gruppo di supporto all'attuazione del Programma - Piano Sviluppo e Coesione (GSAP), monitora il rispetto dei cronoprogrammi degli interventi, al fine di individuarne quelli non avviati o in ritardo di attuazione per i quali proporre gli eventuali provvedimenti di revoca delle risorse o sanzionatori"*.

Il Gruppo di supporto all'attuazione del Piano Sviluppo e Coesione viene individuato con idonei atti/provvedimenti dall'Autorità Responsabile.

Le verifiche regionali sull'avanzamento degli interventi disposte dall'AR e condotte dal GSAP hanno ad oggetto la tempistica e le modalità di attuazione dell'intervento da parte del Beneficiario/SA, nonché l'osservanza degli obiettivi previsti in fase di programmazione.

In linea generale, tali verifiche sono volte ad individuare gli interventi che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- scostamento temporale superiore a 120 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato, salvo aggiornamenti;

- mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore a 10 mesi senza giustificato motivo.

A conclusione delle proprie attività di verifica, il GSAP ne comunica gli esiti all'AR, che eventualmente potrà attivare i Responsabili competenti al fine di assumere le opportune azioni correttive³.

Per le ragioni sovra esposte, gli esiti dell'attività di verifica svolta dal GSAP sull'avanzamento degli interventi contribuiscono a influenzare l'attività di campionamento ed estrazione delle operazioni da sottoporre a verifiche in loco (cfr. *Metodologia di campionamento - variabile 3 "Avanzamento del progetto"*), orientando le attività di controllo di I livello verso le operazioni/beneficiari a maggior rischio.

È prevista, infine, la partecipazione diretta del GSAP ad attività trasversali quali analisi dei rischi, campionamento ed estrazione delle operazioni come descritto nei successivi paragrafi.

IV) I CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

IV.1) INQUADRAMENTO GENERALE, FINALITÀ E OBIETTIVI

I controlli di primo livello si esercitano in concomitanza con la gestione e l'attuazione dell'intervento: sono diretti a garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi finanziati, sotto l'aspetto amministrativo, contabile e finanziario, nonché l'effettiva realizzazione degli stessi.

L'attività di controllo di primo livello, infatti, ha lo scopo di assicurare l'impiego efficiente e regolare delle risorse, che devono essere utilizzate nel rispetto dei principi di sana gestione amministrativa e finanziaria, nonché di accertare che gli interventi finanziati siano realizzati conformemente alla normativa comunitaria e nazionale pertinente.

Tali verifiche devono accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso/liquidazione del Beneficiario/Soggetto Attuatore (SA) siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali. Le verifiche devono essere tese, inoltre, ad evitare un doppio finanziamento delle spese (attraverso risorse provenienti da altri programmi nazionali o comunitari ovvero relative ad altri periodi di programmazione).

Le verifiche garantiscono il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e di settore, con particolare attenzione ai seguenti principi generali:

- correttezza e regolarità delle procedure in materia di appalti e contratti pubblici;
- completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate);
- rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità;

³ Per gli interventi i quali, all'esito delle verifiche e dell'eventuale follow up, si accerti l'impossibilità dell'avvio o della prosecuzione delle procedure di attuazione in tempi congrui, o il venir meno della coerenza con le finalità strategiche della programmazione, verranno proposte al Responsabile dell'attuazione le procedure per il relativo definanziamento, con il conseguente recupero delle eventuali risorse indebitamente versate.

- rispetto della normativa in tema di aiuti di stato alle imprese;
- rispetto della normativa ambientale e in materia di pari opportunità, se pertinente.

Autocontrollo del Soggetto Attuatore

Fermo restando quanto sopra descritto in materia di controlli di I livello, è opportuno richiamare il concetto di “*controllo gestionale interno*” (c.d. “**autocontrollo**”) mutuato dalla disciplina comunitaria in materia di fondi strutturali 2017-2013⁴ e 2014-2020⁵. L’autocontrollo si sostanzia nell’attività di analisi interna svolta direttamente dal Soggetto Attuatore sull’operazione di cui esso è responsabile per verificare la conformità della stessa alle norme di riferimento e la correttezza della spesa sostenuta in relazione a tale operazione.

Al riguardo, si rinvia al documento “**Linee Guida del Beneficiario**” dove vengono fornite, tra l’altro, indicazioni in merito alle procedure e agli strumenti di lavoro (*check list*) da utilizzare da parte del Beneficiario per un corretto esercizio dell’autocontrollo relativamente ad ogni procedura e ogni spesa oggetto dell’intervento finanziato con fondi FSC in modo da ridurre al minimo l’eventualità di presentare spese irregolari.

Si precisa, inoltre, che, nei casi di operazioni per le quali la stessa Regione Campania si configura come Beneficiario (operazioni a titolarità), l’autocontrollo deve essere svolto direttamente dall’interno da soggetti (RUP) ovviamente differenti da quelli individuati e preposti allo svolgimento dei controlli di I livello.

IV.2) OGGETTO DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

I controlli di primo livello svolti dal RUA/Team di attuazione regionale assumono caratteristiche diverse e modalità di attuazione differenti, a seconda delle “tipologie di operazioni” finanziabili a valere sul FSC in relazione alle quali questi vengono espletati.

Esse si distinguono anche rispetto alla modalità attuativa e alla responsabilità gestionale della singola operazione, a seconda che si tratti di operazioni a “regia regionale” od operazioni a “titolarità regionale”.

IV.2.1) Operazioni a regia regionale

Le operazioni a “regia regionale” sono interventi/iniziative di interesse pubblico in cui la Regione non è il Beneficiario dell’intervento, ma detta le norme di attuazione, individuando i Beneficiari, le azioni da realizzare, i requisiti dei destinatari e le risorse disponibili.

Gli interventi inseriti nell’ambito delle operazioni a “regia regionale” sono pertanto operazioni in cui il Beneficiario è un soggetto diverso dalla Regione Campania individuato dall’Amministrazione regionale tramite atti di programmazione o sulla base di provvedimenti legislativi.

Più precisamente, l’individuazione del Beneficiario può avvenire attraverso:

- a. *procedure valutative/selettive*. Il RUA pubblica un avviso, un bando o una manifestazione d’interesse. Il RUA è responsabile di tutta l’istruttoria pre-affidamento e della consequenziale procedura; successivamente controlla che il Beneficiario attui compiutamente e nel rispetto delle regole l’operazione fino alla funzionalità dell’opera/servizio;

⁴ Cfr. “Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013”, adottato dalla Commissione (nota COCOF 08/0020/04-IT)

⁵ Cfr. “Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione - Periodo di programmazione 2014/2020” (nota EGESIF_14-0012_02 final)

- b. *procedure concertative/negoziali*. Su indirizzo della Giunta Regionale viene individuato un progetto o un Beneficiario di rilevanza strategica e il contributo del FSC da assegnare direttamente. Il RUA è responsabile dell'istruttoria per la proposta di deliberazione, compresa la verifica di coerenza con la programmazione FSC, della predisposizione e della sottoscrizione di protocolli d'intesa e/o di convenzioni, dell'ammissione a finanziamento del Beneficiario con proprio atto, del monitoraggio costante sull'attuazione, e del rispetto degli obblighi di pubblicità;
- c. *legge*. Si tratta di quelle ipotesi, marginali ma non escludibili a priori, in cui la tipologia di operazioni da ammettere a finanziamento, nonché i relativi beneficiari vengono individuati sulla base di una norma di legge (nazionale o regionale). In tale circostanza, non si darà luogo a una procedura selettiva del Soggetto attuatore o del relativo intervento.

L'individuazione del "Beneficiario esterno" all'Amministrazione, attraverso procedure valutative/selettive o concertative/negoziali, comporterà la predisposizione da parte del RUA di un atto monocratico di ammissione al finanziamento (decreto di ammissione a finanziamento dell'intervento) e la sottoscrizione del disciplinare/convenzione che regola i rapporti tra il RUA e il Beneficiario riportando gli impegni e gli obblighi dei sottoscrittori.

Il Beneficiario assume, in ogni caso, la funzione di stazione appaltante/committente al fine di individuare, nell'osservanza della normativa europea, nazionale e regionale in materia, il soggetto realizzatore dell'opera, del servizio o della fornitura oggetto dell'intervento.

IV.2.2) Operazioni a titolarità regionale

Si tratta di operazioni in cui l'Amministrazione Regione Campania è anche Beneficiario, dunque è responsabile della spesa, della gestione e dell'attuazione delle operazioni attraverso i propri RUA, i quali assumeranno tutti gli obblighi del Soggetto Attuatore.

L'individuazione del "Beneficiario interno" all'Amministrazione (struttura e RUA) avviene con apposito atto/provvedimento e l'attribuzione formale dei capitoli di spesa che definiscono anche la tipologia di operazioni contenute nel singolo intervento.

Gli interventi/azioni rientranti nell'ambito delle operazioni a "titolarità" sono, pertanto, realizzate direttamente dall'Amministrazione regionale, la quale assume, direttamente (attraverso i propri uffici) o indirettamente per il tramite di organismi abilitati, la funzione di stazione appaltante o committente dell'operazione individuando il soggetto esecutore mediante:

- a. *Procedure valutative/selettive*. Il RUA pubblica un avviso, un bando o una manifestazione d'interesse. Il RUA è responsabile di tutta la procedura di affidamento e successivamente dell'attuazione dell'intervento fino alla sua funzionalità;
- b. *Affidamenti in house*. Si tratta di interventi in cui la Regione Campania, in deroga al principio di carattere generale dell'evidenza pubblica e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., attribuisce l'appalto o il servizio ad un ente in house.

IV.3) LE PROCEDURE DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

La procedura di verifica prevista per gli interventi/operazioni sopra indicati si articola in:

- Verifiche amministrative su base documentale (verifiche on desk), condotte sul 100% degli interventi/operazioni finanziati dal FSC;
- Verifiche in loco, eseguite su un campione di interventi/operazioni finanziati dal FSC.




Figura n. 2 – Tipologia delle verifiche di I livello sugli interventi finanziati dal PSC Regione Campania

IV.3.1) Le verifiche amministrative su base documentale (verifiche on desk)

Le verifiche amministrative su base documentale (verifiche *on desk*) consistono in controlli, sia di natura amministrativa (finalizzati a verificare, ad esempio, la coerenza, correttezza e completezza degli atti inerenti l'esecuzione dell'intervento e la corretta tenuta e archiviazione degli stessi) che contabile (finalizzati ad accertare, ad esempio, la completezza, la coerenza e la correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista civilistico, contributivo e fiscale), e sono svolte presso gli uffici regionali dai referenti dei controlli di primo livello individuati dai RUA nei rispettivi *team* di attuazione.

Le verifiche *on desk* vengono effettuate su tutte le operazioni/interventi finanziati dal FSC (100% delle operazioni/interventi a "regia regionale" e a "titolarità regionale") e sul 100% delle spese rendicontate dal Beneficiario/SA. Fermo restando che il controllo *on desk* riguarda la totalità delle operazioni/interventi, si precisa che, in caso di elevata numerosità delle spese esposte in un determinato rendiconto da controllare, è fatta salva la possibilità per il RUA di adottare - previa condivisione con l'AR - una specifica metodologia di controllo delle spese su base campionaria⁶.

Le verifiche *on desk* accompagnano l'intero processo di attuazione di ogni singolo intervento, dalla selezione fino alla conclusione dello stesso. Pertanto, queste riguardano in generale:

- i regolari adempimenti giuridico-amministrativi legati alle procedure di selezione delle operazioni/interventi;

⁶ La nota EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015 "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione" al paragrafo 1.7 ("Intensità delle verifiche di gestione") stabilisce, infatti, che sebbene il regolamento prescriva verifiche di gestione per tutte le richieste di rimborso presentate dai beneficiari, le verifiche di ogni singola voce di spesa e le relative prove di fornitura che figurano nella domanda, per quanto auspicabili, possono rivelarsi difficili da mettere in pratica. Pertanto, la selezione delle voci di spesa da verificare, laddove giustificata, può essere effettuata su un campione di transazioni, selezionate tenendo in considerazione i fattori di rischio (valore dei beni, tipo di beneficiario, esperienza passata) e completata da un campione casuale per garantire a tutti i beni la probabilità di essere selezionati. Il valore della spesa verificata è l'importo verificato rispetto alla documentazione originale. Il metodo di campionamento utilizzato dovrà essere stabilito ex ante dall'Autorità di gestione.

- le somme da erogare a titolo di anticipazione (liquidazione dell'anticipazione);
- l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate (SAL e saldo), ai fini dell'erogazione del contributo a titolo di rimborso (domande di rimborso presentate dal SA).

Di seguito, viene descritto nel dettaglio l'oggetto delle verifiche condotte in relazione a ciascuna fase del processo di attuazione dell'intervento.

Relativamente alla tempistica di esecuzione delle verifiche *on desk* inerenti alla Fase di Selezione e la Fase di Pre-Attuazione, come meglio precisato di seguito, i controlli vengono di norma effettuati *una tantum* e in occasione della prima richiesta di liquidazione da parte del Beneficiario (anticipo 10%), ossia in concomitanza con la Fase di avvio. Per esigenze di economicità procedimentale dell'azione amministrativa, le verifiche da svolgersi in occasione delle Fasi di Selezione, Pre-Attuazione e Avvio possono essere posticipate, sotto la responsabilità del RUA e fatto salvo comunque il rispetto degli obblighi di legge (ad es. verifica, già in occasione della prima anticipazione, della sussistenza di idonea garanzia fidejussoria/cauzione nel caso di finanziamenti a soggetti privati), al momento della prima rendicontazione intermedia presentata dal Beneficiario/SA, ai fini dell'accesso alle rate di finanziamento successive all'anticipazione del 10%. Tali verifiche vanno svolte, in ogni caso, antecedentemente alla presentazione da parte del RUA della prima dichiarazione di spesa afferente allo specifico intervento.

FASE DI SELEZIONE

Le operazioni da finanziare a valere sul FSC possono essere selezionate con:

- procedura concertativa/negoziale;
- procedura valutativa/selettiva;

Il processo di selezione/individuazione degli interventi da finanziare con risorse FSC è normalmente di tipo concertativo/negoziale e consente di individuare progetti di rilevanza strategica, anche a regia regionale, attraverso diversi gradi di coinvolgimento dei vari soggetti istituzionali (concertazione/negoiazione tra Regione ed organi dello Stato) nel processo decisionale e di costruzione, in conformità alle disposizioni quadro del PSC di cui la delibera CIPESS n. 2/2021.

Nel caso di procedura valutativa/selettiva, il RUA, dopo aver istruito la proposta di delibera di Giunta regionale di programmazione, procede all'emanazione, conformemente alla normativa applicabile, del bando/avviso/manifestazione d'interesse finalizzati alla selezione delle operazioni e dei relativi beneficiari.

Nell'ambito del processo di selezione delle operazioni/interventi e prima dell'esecuzione della misura, la DG competente per materia/RUA procede ad individuare la presenza di Aiuti di Stato e l'eventuale conseguente procedura di notifica da adottare nei confronti della Commissione.

A tal fine, il RUA provvede alla compilazione dell'apposita Check list (**All.1a – CL Aiuti di Stato**) finalizzata a verificare la presenza di aiuti di stato nell'ambito del processo di selezione e la correttezza dell'eventuale procedura di notifica da adottare nei confronti della Commissione. Tale verifica riguarda in particolare:

- Verifiche generali sulla tipologia di Aiuto di Stato e sull'Atto di esecuzione dell'aiuto (es. bando, avviso, ecc.);

- Verifica della procedura relativa agli aiuti notificati alla Commissione Europea, agli interventi considerati dall'Amministrazione "Non Aiuto", agli aiuti in esenzione (Reg. UE 651/2014 ss.mm.ii.);
- Verifiche sul Beneficiario Finale.

L'individuazione della presenza di Aiuti di Stato nell'ambito della fase di selezione degli interventi segue l'iter di gestione e controllo descritto nella pista di controllo "PDC AIUTI DI STATO" (*cfr. All.10 - PDC_Aiuti di Stato*).

Le attività propedeutiche all'individuazione delle operazioni rivestono un'importanza fondamentale. Pertanto, risulta necessario formalizzare tutte le fasi della selezione, assicurando la tracciabilità delle procedure e la conservazione della relativa documentazione (Fascicolo generale di Selezione dell'operazione/intervento).

Le **verifiche concernenti la fase di selezione degli interventi** hanno ad oggetto la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa prodotta nell'ambito di tale fase e sono volte all'accertamento della regolarità delle procedure di selezione/istruttoria delle proposte progettuali, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di informazione, pubblicità e trasparenza (compresa la normativa di riferimento in materia di aiuti di stati).

Nello specifico, le verifiche amministrative riguardano, principalmente i seguenti aspetti/documenti:

- atti/provvedimenti di programmazione da cui discende la disponibilità/dotazione delle risorse finanziarie nonché atti di programmazione settoriale;
- la coerenza della proposta dell'intervento con gli orientamenti strategici nazionali e regionali in tema di FSC, nonché con le Aree Tematiche ed i settori di intervento individuati dalla Delibera CIPESS n. 2/2021;
- gli atti/documenti interni relativi all'attività istruttoria/valutazione delle proposte di intervento svolta dall'Amministrazione competente: dalla modalità di individuazione degli interventi prescelta (procedura concertativa/negoziale o procedura valutativa/selettiva con bando/avviso/manifestazione di interesse) alla documentazione concernente:
 - la valutazione delle proposte (ad esempio, verbali, sedute di concertazione, atti, piani e provvedimenti da cui si evincono le modalità e i criteri di valutazione delle proposte di intervento);
 - il fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione dell'intervento;
 - il livello progettuale disponibile per l'intervento proposto (ad esempio, delibera/determina dell'Ente proponente di approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e della relativa sostenibilità gestionale);
 - il cronoprogramma procedurale (e, dunque, la corrispondenza tra la tempistica della proposta progettuale rispetto all'arco temporale della programmazione operativa e attuativa del PSC);
 - l'ammissibilità della proposta d'intervento, in termini di coerenza della stessa proposta con la strategia, i contenuti, gli obiettivi del PSC e i risultati attesi dell'Area Tematica di riferimento, e di rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie;
 - il rispetto della normativa di riferimento in materia di Aiuti di Stato (esistenza della CL Aiuti di Stato);

- nel caso di sostituzioni di interventi/progetti finanziati a valere sul PSC Campania, l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza;
- ⊖ per gli interventi confluiti nel PSC dalle precedenti programmazioni 2000-2006 e 2007-2013 e 2014-2020, atti/provvedimenti inerenti la chiusura della fase di concertazione (APQ): dalla documentazione inerente l'approvazione dello schema di APQ (ad esempio, proposta di D.G.R. sullo schema di APQ formulata dalla DG competente; D.G.R. di approvazione dello schema di Accordo, unitamente alla scheda dell'intervento, al relativo cronoprogramma di spesa e alla relazione tecnica dell'intervento) alla notifica agli enti della suddetta delibera (con i relativi allegati), all'invito alla sottoscrizione, fino alla stipula dell'APQ presso il tavolo dei sottoscrittori (APQ sottoscritto tra le parti ed eventuale relativa documentazione prodotta, come rapporti, verbali, ecc.);
- ⊖ per gli interventi programmati dopo l'approvazione del PSC, il rispetto della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSC Campania nonché l'assenso fornito, tramite verbale di riunione o procedura scritta, dal medesimo CdS.

Si precisa che le verifiche relative alla fase di selezione degli interventi vengono effettuate *una tantum* per ciascun intervento e non vanno ripetute se non vi sono elementi di novità riguardanti la procedura di pertinenza. Relativamente alle tempistiche di esecuzione, tali verifiche vengono di norma svolte dal controllore in occasione del controllo *on desk* effettuato sulla prima richiesta di liquidazione (ossia verifica corrispondente alla "Fase di avvio").

A conclusione delle operazioni di controllo relative alla fase di selezione degli interventi, il controllore di I livello redige l'apposita *checklist* (cfr. **All.1 - CL Controllo I livello - FASE "SELEZIONE"**).

Tali documenti, unitamente alla *checklist*, devono essere inseriti a cura del controllore nell'apposita sezione del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli.

La fase di selezione degli interventi segue l'iter di gestione e controllo descritto nella pista di controllo "FASE DI SELEZIONE" (cfr. **All.11 – "PDC Selezione"**).

FASE DI ATTUAZIONE

Le verifiche di tipo amministrativo documentale relative alla fase di attuazione si articolano nelle seguenti sotto-fasi:

- **pre-attuazione;**
- **avvio;**
- **intermedia;**
- **finale;**

e, come descritto in precedenza, assumono caratteristiche diverse, a seconda delle diverse "tipologie di attuazione" adottate per le singole operazioni (a "regia regionale" o a "titolarità regionale").

Fase di pre-attuazione

Le verifiche relative a questa fase hanno ad oggetto l'esistenza del decreto di concessione/assegnazione provvisoria del finanziamento adottato dalla DG competente sulla base della documentazione tecnica, amministrativa e contabile trasmessa - nel caso di operazioni a "regia" - dal SA.

Il controllo relativo a tale fase riguarda altresì:

- l'esistenza del disciplinare/convenzione di attuazione, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Responsabile unico del procedimento (RUP) e dal legale rappresentante dell'ente;
- la conformità del QE pre-gara al disciplinare/convenzione di attuazione (sia in termini di ammissibilità delle voci di spesa sia in termini di rispetto delle percentuali previste per le singole voci di spesa);
- l'esistenza del codice unico di progetto (CUP) assegnato al progetto;
- l'esistenza della scheda intervento debitamente compilata e firmata da parte del RUP;
- l'esistenza di un c/c di tesoreria o di un c/c dedicato - anche in via non esclusiva - al finanziamento dell'intervento/operazione;
- nel caso in cui il soggetto attuatore sia un organismo di diritto privato, idonea garanzia fidejussoria/cauzione rilasciata ai sensi di legge di valore almeno pari al 20% del finanziamento di durata pari allo stesso.

Le suddette verifiche - per quanto compatibili nel caso di operazioni a "titolarità regionale" - devono essere effettuate direttamente dal personale incaricato dei controlli di I livello.

Relativamente alle tempistiche di esecuzione, si precisa che le verifiche relative alla fase di pre-attuazione degli interventi vengono effettuate *una tantum* e, di norma, sono svolte dal controllore in occasione del controllo *on desk* effettuato sulla prima richiesta di liquidazione (ossia verifica corrispondente alla "Fase di avvio").

A conclusione delle verifiche relative alla fase di pre-attuazione, il controllore di I livello redige l'apposita *checklist* (cfr. **All.2 - CL Controllo I livello FASE "PRE-ATTUAZIONE"**).

Tali documenti, unitamente alla *checklist*, devono essere inseriti a cura del controllore nell'apposita sezione del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli.

La fase di pre-attuazione degli interventi segue l'*iter* di gestione e controllo descritto nella pista di controllo "FASE DI PRE-ATTUAZIONE" (cfr. **All.12 - "PDC operazioni a regia" (Beni e Servizi/Lavori)** e **All. 13 - "PDC operazioni a titolarità (Beni e Servizi/Lavori)"**).

Fase di avvio

La fase di avvio copre l'*iter* procedurale che va dall'adozione dell'atto/provvedimento di ammissione a finanziamento e assegnazione provvisoria delle risorse (o del decreto di approvazione del QE dell'operazione nel caso di operazioni "a titolarità") fino all'adozione del decreto di assegnazione definitiva e al contestuale sblocco della prima erogazione/anticipo (o del decreto di approvazione del QE definitivo post-gara nel caso di operazioni "a titolarità").

In questa fase - per le operazioni "a regia" - al fine di ottenere lo sblocco della prima erogazione (anticipo del 10%), il Beneficiario/SA trasmette al RUA la documentazione tecnica e amministrativa attestante l'aggiudicazione definitiva dei lavori/forniture oggetto dell'intervento, così come prevista dall'atto di

assegnazione provvisoria del finanziamento nonché gli esiti della propria attività di “autocontrollo” svolta sulla procedura di affidamento espletata.

Il RUA, tramite il controllore di I livello, procede quindi a effettuare il controllo *on desk* sulla documentazione necessaria per l'erogazione dell'acconto, verificandone, in particolare, la completezza, la correttezza e la regolarità. Nel caso di informazioni/documentazione carente e/o mancante, il RUA può chiedere eventuali chiarimenti/integrazioni documentali al Beneficiario/SA.

Nello specifico, le verifiche amministrative regionali riguardano principalmente i seguenti aspetti/documenti:

- l'esistenza delle checklist attestanti lo svolgimento delle verifiche preliminari inerenti alla Fase di Selezione (compresa la presenza di Aiuti di Stato nell'ambito della selezione) e alla Fase di Pre-Attuazione;
- l'esistenza della *checklist* di “Autocontrollo” Fase Avvio redatta dal Beneficiario secondo il format predisposto dall'AR (**cfr. All.7 – “CL Autocontrollo FASE AVVIO”**) attestante la regolarità e la correttezza della procedura di gara/affidamento espletata per l'assegnazione dei lavori e/o forniture di beni e /o servizi necessari per l'attuazione dell'intervento. Nel caso di operazioni a “titolarità regionale”, essendo il Soggetto Attuatore la stessa Regione Campania, sarà cura della DG regionale competente - per il tramite del RUP - redigere la checklist di “autocontrollo” attestante la regolarità e la correttezza delle procedure di affidamento espletate per l'assegnazione dei lavori e/o forniture di beni e /o servizi necessari per l'attuazione dell'intervento;
- l'esistenza del QE definitivo (QE post-gara) e la verifica della conformità dello stesso rispetto alle previsioni del disciplinare/convenzione di attuazione;
- la determinazione dell'importo liquidabile a titolo di prima erogazione (anticipo del 10%).

Le verifiche - per quanto compatibili nel caso di operazioni a “titolarità regionale” - devono essere effettuate direttamente dal personale incaricato dei controlli di I livello, prima dell'approvazione da parte del RUA del QE dell'operazione con proprio decreto.

A conclusione delle verifiche suesposte, il controllore di I livello redige l'apposita *checklist* di controllo (**cfr. All.3 - CL Controllo I livello FASE “AVVIO”**) e provvede a comunicare gli esiti del controllo al Beneficiario/SA.

Tali documenti, unitamente alla *checklist*, devono essere inseriti a cura del controllore nell'apposita sezione del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli.

Sulla base degli esiti delle verifiche svolte e del QE definitivo del progetto approvato, la DG competente adotta:

- il **provvedimento di ammissione a finanziamento e assegnazione definitiva dei fondi**;
- il **decreto di liquidazione** della prima erogazione (anticipo del 10%).

Per le operazioni a “titolarità regionale”, fatti salvi i criteri generali di rimodulazione del quadro economico post – gara, l'approvazione del QE definitivo rimodulato coinciderà con l'ammissione definitiva al finanziamento.

La fase di avvio degli interventi segue l'iter di gestione e controllo descritto nella pista di controllo "FASE DI AVVIO" (cfr. All. 12 e 13 - PDC operazioni a regia (Lavori/Beni e Servizi) e All. 12 e 13 - PDC operazioni a titolarità (Lavori/Beni e Servizi).

Fase intermedia

Per le operazioni a "regia", la fase intermedia ha inizio a seguito dell'erogazione della prima rata di anticipo (pari al 10%) e concerne le rendicontazioni intermedie presentate dal Beneficiario/SA, secondo degli stati di avanzamento realizzati nel corso dei lavori o delle forniture di beni e/o servizi oggetto dell'intervento finanziato.

Al raggiungimento delle soglie di rendicontazione delle spese, il Beneficiario/SA può richiedere, secondo le modalità indicate nel Manuale procedure di gestione del PSC e riportate/precisate nel disciplinare/convenzione di attuazione, nel contratto o nell'atto di concessione, la liquidazione della corrispondente quota di erogazione intermedia (pari al 20% dell'importo ammesso in via definitiva).

A tal fine, il SA inoltra la richiesta di liquidazione del SAL intermedio, corredandola con il rendiconto delle spese sostenute, la documentazione amministrativo-contabile a supporto di tali spese nonché gli esiti della propria attività di "autocontrollo" svolta sulle procedure⁷ e sulle spese oggetto del rendiconto. Sia la richiesta di liquidazione che il rendiconto delle spese vanno predisposti compilando gli appositi *format* resi disponibili dall'AR (cfr. All.14 – **Format Rendicontazione PSC Campania**).

Prima dell'erogazione della quota intermedia, il RUA svolge una verifica amministrativo-documentale *on desk* sul 100% delle spese sostenute dal Beneficiario/SA ed indicate nel rendiconto fatta salva la possibilità, in caso di elevata numerosità delle spese da controllare, di adottare - previa condivisione con l'AR - una specifica metodologia di controllo delle spese su base campionaria.

In particolare, tale verifica è finalizzata ad accertare:

- il raggiungimento delle soglie minime di rendicontazione previste nel disciplinare/convenzione di attuazione, nel contratto o nell'atto di concessione, per poter dar luogo allo sblocco della corrispondente quota di erogazione intermedia (quote pari al 20% del costo ammesso in via definitiva)⁸;
- l'esistenza, la completezza e la correttezza della richiesta di liquidazione, del prospetto di rendicontazione delle spese e della relativa documentazione amministrativo contabile trasmessa dal Beneficiario/SA;
- qualora richiesta, l'esistenza della relazione tecnico-gestionale sullo stato di avanzamento dell'intervento approvato (sia in termini di "costo realizzato" che di "spesa sostenuta") e la relativa coerenza con la tempistica di realizzazione prevista dal cronoprogramma;
- l'esistenza delle specifiche *check list* di autocontrollo redatte secondo il format predisposto dall'AR (cfr.

⁷ Qualora ci si ritrovi a controllare una nuova spesa inserita a rendiconto ma che afferisce ad una procedura già verificata in precedenza per la quale non vi sono elementi di novità o modifiche, il Soggetto attuatore procede solo alla verifica delle spese.

⁸ Con riferimento alle modalità di erogazione delle quote intermedie, il disciplinare/convenzione prevede che "Le ulteriori risorse sono erogate, fino al raggiungimento del 90% dell'importo post - gara, secondo il quadro economico rimodulato e approvato con il decreto di ammissione definitiva, in rate di importo pari al 20% dell'impegno definitivo, qualora dalla documentazione trasmessa al RUA (SAL; fatture quietanzate; relazioni intermedie nel caso di lavori; comunicazioni di eventuali sospensioni/riattivazioni del contratto), risulti:

- che siano state completamente utilizzate (100%) le somme già anticipate, con l'esclusione della rata immediatamente precedente alla richiesta e;
- che sia stata utilizzata una quota pari ad almeno l'80%, dell'ultima rata liquidata.

All.8 - CL Autocontrollo FASE “INTERMEDIA”) attestanti la conformità della spesa alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e, in particolar modo, il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) e di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.); il rispetto degli adempimenti relativi agli obblighi di informazioni e pubblicità;

- il rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, così come previsto dal Si.Ge.Co., dal Manuale delle procedure di gestione del PSC Campania, nonché dal MEF-IGRUE con la circolare n. 10/2017.

La verifica documentale, fatta eccezione per i casi di utilizzo delle opzioni di costo semplificate (OSC), per i quali si rinvia alla fine del presente paragrafo, riguarda in particolare:

- i documenti giustificativi di spesa (ad esempio, fatture, ricevute o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente);
- i documenti giustificativi di pagamento attestante l'effettivo pagamento della spesa (ad esempio, provvedimenti di liquidazione e copia dei mandati/bonifici bancari dai quali si possano evincere i pagamenti ai fornitori degli importi delle singole fatture/documenti contabili di acquisto di beni e servizi inseriti a rendiconto).

Attraverso tale controllo, il RUA accerta che le spese sostenute siano:

- effettive, ossia che siano state realmente sostenute e siano connesse all'intervento finanziato;
- legittime, ossia conformi alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- documentate, ovvero comprovate da documenti contabili aventi forza probatoria.

Di seguito, si riportano ulteriori dettagli in merito all'oggetto delle verifiche di ammissibilità della spesa con specifico riferimento al/alla:

Pertinenza/Riferibilità con l'intervento finanziato

Si tratta di verificare che l'oggetto dei giustificativi di spesa sia direttamente riconducibile all'intervento finanziato nell'ambito del PSC Campania e non ad altri interventi;

Coerenza delle spese sostenute con il quadro economico-finanziario dell'intervento e riferibilità delle stesse alle tipologie di spesa consentite

Si tratta di verificare che le spese sostenute siano coerenti con le categorie (“voci di spesa”) previste nel quadro economico-finanziario del progetto approvato e che l'oggetto dei giustificativi di spesa sia comunque riconducibile alle tipologie di spesa ammissibili previste dalla normativa di settore, dagli atti/provvedimenti regionali di assegnazione/concessione del finanziamento, conformemente con le previsioni del Manuale delle procedure di gestione del PSC.

Effettività della spesa

Si tratta di verificare che le spese siano state effettivamente sostenute e siano supportate da fatture/ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria e che i relativi pagamenti siano stati effettivamente eseguiti (mediante presentazione, ad esempio, di mandato/quietanza, estratto c/c, ecc.).

Rispetto dei limiti di spesa ammissibile

Si tratta di verificare il rispetto dei massimali/limiti di spesa eventualmente previsti per specifiche voci di spesa dagli atti/provvedimenti regionali di assegnazione/concessione del finanziamento, conformemente con le previsioni del Manuale delle procedure di gestione del PSC Campania.

Qualora la documentazione trasmessa dal beneficiario/SA non risulti esaustiva ai fini del controllo (informazioni/documentazione carente e/o mancante), il controllore può richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali, fornendo un termine per la relativa trasmissione.

Nel caso di rendicontazione attraverso il ricorso ad opzioni di semplificazione di costo⁹ l'attività di verifica, nel rispetto della procedura prevista per l'utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito del FSC di cui al Manuale delle procedure di gestione (cfr. "APPENDICE – CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA - par 1.1), sarà finalizzata a verificare:

- l'adozione, ove possibile e previa verifica del contesto di riferimento, della metodologia dei costi standard oggetto di controllo con apposito atto/provvedimento;
- se le opzioni semplificate in materia di costi sono state definite *ex ante* e incluse in apposito Atto/Provvedimento quale, ad esempio, invito a presentare proposte (es. Avviso/Bando) o documento che specifica le condizioni per il sostegno (es. Convenzione/Disciplinare), oppure, nel caso di interventi già avviati, autorizzate da specifico provvedimento dell'AR del PSC Campania;
- rispetto della metodologia adottata;
- se le OSC sono previste per una o più categorie di costi (es. costi dei materiali - costo del personale - costi indiretti);
- in caso di combinazione di diverse OSC tra loro nonché con modalità di rendicontazione a costi reali, se ogni opzione copre una diversa categoria di costi, oppure sia utilizzata per diversi progetti nella stessa operazione, oppure se le diverse opzioni siano utilizzate per fasi successive di un'operazione;
- se l'operazione non sia realizzata esclusivamente tramite appalti pubblici;
- le quantità dichiarate dai beneficiari sono giustificate da timesheet o altri documenti probatori equivalenti.

A conclusione delle verifiche suesposte, il controllore di I livello redige l'apposita *checklist* di controllo (**cfr. All.4 - CL Controllo I livello FASE "INTERMEDIA"**).

Tali documenti, unitamente alla *checklist*, devono essere inseriti a cura del controllore nell'apposita sezione del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli.

Sulla base degli esiti delle verifiche svolte, la DG competente provvede ad adottare gli atti/provvedimenti conseguenziali per la liquidazione della quota.

L'iter procedurale sopra descritto si ripete fino alla erogazione del saldo finale.

Nel caso di operazioni a "titolarità regionale", sarà cura della DG regionale competente - per il tramite del RUP – a redigere la checklist di "autocontrollo" attestante la regolarità delle procedure¹⁰ e delle spese sostenute da rendicontare sull'intervento.

⁹ Somme forfetarie, tassi forfetari calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite, tabelle standard di costi unitari, finanziamenti non collegati ai costi.

¹⁰ Qualora ci si ritrovi a controllare una nuova spesa inserita a rendiconto ma che afferisce ad una procedura già verificata in precedenza per la quale non vi sono elementi di novità o modifiche, il Soggetto attuatore procede solo alla verifica delle spese.

La Fase Intermedia degli interventi segue l'iter di gestione e controllo descritto nella pista di controllo "FASE INTERMEDIA" (cfr. All. 12 e 13 - PDC operazioni a regia (Lavori/Beni e Servizi) e All. 12 e 13 - PDC operazioni a titolarità (Lavori/Beni e Servizi)).

Fase finale

Questa fase coincide con le attività conclusive dell'intervento e concerne le rendicontazioni finali di spesa presentate a seguito della chiusura dei lavori o delle forniture di beni e/o servizi oggetto dell'intervento finanziato.

Nel caso di operazioni "a regia", al raggiungimento di un livello di spesa pari al 100% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento, il Beneficiario/SA può richiedere la liquidazione del saldo finale, corrispondente alla quota residua di erogazione del 10%.

Il saldo del finanziamento viene erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale/certificato di regolare esecuzione, a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese.

A tal fine, il Beneficiario/SA trasmette al RUA la richiesta di liquidazione del saldo finale corredata della certificazione finale delle spese sostenute, della relativa documentazione amministrativo-contabile a supporto nonché degli esiti della propria attività di "autocontrollo" svolta sulle procedure¹¹ e sulle spese oggetto del rendiconto finale (cfr. All.8 – CL Autocontrollo FASE "FINALE"). Nell'eventualità che il rendiconto finale comprenda anche alcune spese "sostenute ma non ancora pagate/quietanzate" dal Beneficiario, quest'ultimo dovrà impegnarsi espressamente a presentare/caricare sul sistema informativo locale le relative quietanze di pagamento entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento dell'ultima rata a saldo del finanziamento concesso.

Sia la richiesta di liquidazione del saldo finale che il rendiconto delle spese vanno predisposti compilando gli appositi *format* resi disponibili dall'AR (cfr. All.14 – Format Rendicontazione PSC).

Prima dell'erogazione del saldo finale, il RUA svolge la verifica amministrativo-documentale *on desk* delle spese inserite nel rendiconto finale.

L'oggetto delle verifiche è sostanzialmente identico a quello dei controlli amministrativo-documentali svolti nel corso della fase intermedia descritti in precedenza, salvo il controllo riguardante l'effettivo pagamento delle eventuali spese esposte nel rendiconto finale come "sostenute ma non ancora pagate/quietanzate" che - stante quanto previsto dal disciplinare - potrà concludersi definitivamente solo a seguito della trasmissione da parte del SA delle quietanze di pagamento.

In ogni caso, trattandosi di intervento concluso, la verifica inerente alla fase finale riguarderà anche la regolare ultimazione dell'intervento e avrà, quindi, ad oggetto anche la documentazione tecnica ed amministrativa relativa all'ultimazione e alla funzionalità dello stesso (ad esempio, certificato di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione, collaudi, determine o delibere di approvazione dei predetti documenti).

L'esito delle verifiche amministrativo-contabili di primo livello svolte sulla rendicontazione finale della spesa viene formalizzato mediante la compilazione di apposita *check list* redatta dal controllore di I livello (cfr. All.4 - CL Controllo I livello FASE "FINALE"). Al riguardo, si evidenzia che, in presenza di Aiuti di Stato, in occasione

¹¹ Qualora ci si ritrovi a controllare una nuova spesa inserita a rendiconto ma che afferisce ad una procedura già verificata in precedenza per la quale non vi sono elementi di novità o modifiche, il Soggetto attuatore procede solo alla verifica delle spese.

della verifica di erogazione del saldo, deve essere compilata anche la specifica sezione aggiuntiva relativa alla fattispecie di aiuto:

- Verifica aggiuntiva della erogazione del saldo nel caso di aiuti in esenzione (Reg. CE n. 651/2014);
- Verifica aggiuntiva della erogazione del saldo nel caso di aiuti “de minimis” (Reg. CE n. 1407/2013).

Al termine delle verifiche sulla rendicontazione finale di spesa, il RUA provvede a comunicare al Beneficiario/SA gli esiti del controllo svolto. Se l'esito del controllo è positivo, il RUA adotta il decreto di liquidazione del saldo e di chiusura amministrativo-contabile dell'intervento.

Tali documenti, unitamente alla *checklist*, devono essere inseriti a cura del controllore nell'apposita sezione del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli.

Nel caso di operazioni a “titolarità regionale”, sarà cura della DG regionale competente - per il tramite del RUP - redigere la check list di “autocontrollo” attestante la regolarità delle procedure¹² e delle spese sostenute da rendicontare sull'intervento.

La Fase Finale degli interventi segue l'iter di gestione e controllo riportato nella pista di controllo “FASE FINALE (cfr. All. 12 e 13 - PDC operazioni a regia (Lavori/Beni e Servizi) e All. 12 e 13 - PDC operazioni a titolarità (Lavori/Beni e Servizi)).

IV.3.2) Verifiche in loco

Le verifiche *in loco* rappresentano il complemento delle procedure di verifica avviate con il controllo amministrativo-documentale e vengono svolte di norma su un campione rappresentativo dell'universo delle operazioni finanziate con il FSC e monitorate nel sistema informativo locale di monitoraggio. La procedura di campionamento degli interventi da sottoporre a verifica in loco viene definita dall'AR. La metodologia è dettagliatamente descritta nel paragrafo successivo.

Le verifiche *in loco* consistono in controlli svolti sia *in itinere* sia a conclusione degli interventi e riguardano gli aspetti fisico-tecnici e finanziari dell'intervento.

Le verifiche in itinere hanno luogo durante il ciclo di vita del progetto posto in essere o nel corso di attuazione di una specifica attività. La finalità è quella di verificare la corretta realizzazione del progetto (rilevando eventuali criticità in tempo utile per l'individuazione delle dovute correzioni), il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'avanzamento e l'ammissibilità della spesa al momento sostenuta e imputata all'intervento.

Le verifiche ex post, invece, vengono svolte a conclusione dell'intervento, al fine di accertare l'effettiva realizzazione fisica e finanziaria dello stesso e apprezzare il risultato da esso conseguito.

Obiettivo delle verifiche *in loco* è dunque quello di integrare le verifiche amministrative e, soprattutto, individuare tempestivamente operazioni affette da irregolarità o errori, al fine di apportare le dovute correzioni o adottare misure correttive e, quindi, poter consentire all'AR di inoltrare domande di pagamento corrette o, comunque, di procedere tempestivamente al recupero delle risorse indebitamente certificate.

¹² Qualora ci si ritrovi a controllare una nuova spesa inserita a rendiconto ma che afferisce ad una procedura già verificata in precedenza per la quale non vi sono elementi di novità o modifiche, il Soggetto attuatore procede solo alla verifica delle spese.

ITER PROCEDURALE DELLE VERIFICHE IN LOCO

L'iter procedurale dei controlli *in loco* è sostanzialmente articolabile in quattro fasi principali:

- estrazione del campione di interventi da sottoporre a controlli in loco;
- svolgimento delle attività propedeutiche alle visite *in loco*;
- verifica *in loco*, volta ad acquisire informazioni aggiuntive su aspetti non desumibili dalla documentazione amministrativa verificata *on desk*;
- formalizzazione degli esiti della verifica *in loco*.

Estrazione del campione

Sulla base della metodologia e delle procedure descritte nel successivo paragrafo V.1, l'AR provvede annualmente all'estrazione del campione di interventi da sottoporre a controlli in loco e ne comunica gli esiti ai RUA, al fine di procedere alle verifiche di competenza.

Attività propedeutiche alle visite in loco

L'esecuzione dei controlli *in loco* ha luogo previa comunicazione formale ai diretti interessati, con indicazione delle relative modalità e tempistiche.

La scelta degli interventi oggetto di verifica deve essere comunicata al Beneficiario/SA almeno 20 gg lavorativi prima dello svolgimento della verifica stessa. Nella comunicazione dovranno essere forniti dati relativi al controllo da effettuarsi, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora del sopralluogo, dei soggetti a ciò incaricati e della documentazione da verificare.

Oggetto e modalità di esecuzione dei controlli in loco

Le verifiche *in loco* si svolgono presso la sede del Beneficiario/SA e/o sul luogo di realizzazione dell'intervento (ad esempio, cantiere - nel caso di lavori/opere ancora in fase di realizzazione - o nell'area in cui l'intervento è stato realizzato o nel luogo dove è presente la fornitura, se si tratta di beni e servizi) e sono dirette ad accertare la realizzazione "fisica" della spesa nonché a verificare la conformità degli elementi fisici, tecnici e amministrativi della spesa alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché a quanto previsto dagli atti relativi all'intervento. Tali verifiche sono altresì dirette ad appurare che non sussista un doppio finanziamento delle spese (attraverso risorse provenienti da altri programmi nazionali o comunitari ovvero relative ad altri periodi di programmazione).

Tali controlli si focalizzano sui seguenti aspetti:

- verifica dell'esistenza e della operatività del Beneficiario/SA;
- verifica della presenza del fascicolo di progetto, debitamente conservato presso il Beneficiario/SA (corretta archiviazione dei documenti e dei giustificativi di spesa e di pagamento inerenti all'intervento);
- verifica della sussistenza presso il Beneficiario/SA di tutta la documentazione amministrativo-contabile, in originale, a supporto delle spese rendicontate, così come prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Manuale delle procedure di gestione, dalla convenzione/contratto stipulato;
- verifica dell'esistenza di un c/c di tesoreria o di un c/c dedicato, anche in via non esclusiva, al finanziamento dell'operazione/progetto, ovvero che il SA abbia comunicato il c/c e le persone autorizzate ad utilizzarlo;

- verifica dell'esistenza, presso il Beneficiario/SA, di un sistema di contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'intervento finanziato a valere sul PSC Regione Campania o di un sistema che garantisca l'esatta imputazione della spesa al progetto;
- verifica del regolare e realistico avanzamento o ultimazione dell'intervento, mediante riscontro della corrispondenza tra quanto indicato nei documenti di rendicontazione intermedia o finale e l'effettivo stato di realizzazione dell'intervento. La verifica "fisica" della presenza di beni/servizi/opere, ecc. oggetto di spese già rendicontate e documentate potrà prevedere anche la realizzazione o l'acquisizione di materiale foto-video delle opere o delle forniture finanziate;
- verifica, in caso di intervento concluso, della presenza del collaudo finale/certificato di regolare esecuzione attestante la funzionalità dell'intervento e la conformità dello stesso alla normativa di settore;
- verifica del rispetto degli adempimenti relativi agli obblighi di informazioni e pubblicità;
- verifica, ove applicabile, della conformità dell'intervento alle indicazioni comunitarie in materia ambientale;
- verifica, ove applicabile, della conformità dell'intervento alle indicazioni comunitarie in materia di pari opportunità.

Come per le verifiche documentali, anche l'esito delle attività di verifica *in loco* viene formalizzato mediante la compilazione appositi strumenti di lavoro (cfr. **All.5 al presente Manuale - Checklist Controllo I livello "VERIFICHE IN LOCO"**).

A conclusione delle operazioni di verifica *in loco*, gli esiti sono comunicati dal RUA al Beneficiario/SA nonché all'AR. Tali documenti, unitamente alla *checklist*, devono essere inseriti a cura del controllore nell'apposita sezione del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli.

V) METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI I LIVELLO

V.1) METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO/ANALISI DEI RISCHI /PROCEDURE DI ESTRAZIONE

V.1.1) Metodologia di campionamento

La metodologia di campionamento viene definita dall'AR del PSC Campania tenendo conto del grado di rischio da essa identificato in rapporto al tipo di Soggetto attuatore e di operazioni interessate, alla luce delle specificità del Piano e dell'esito dei controlli già effettuati. Tale metodologia, secondo la prassi consolidata, prevede che la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco sia comunque realizzata attraverso un campionamento stratificato e un'analisi dei rischi basata su criteri meglio definiti nel presente Manuale.¹³

La metodologia di campionamento tiene conto del livello di avanzamento dei progetti, delle verifiche effettuate sulle operazioni e del relativo livello di rischio individuato.

La popolazione campionabile (universo di riferimento) è, infatti, rappresentata dall'insieme dei progetti ammessi a finanziamento che hanno dimostrato un avanzamento di spesa debitamente registrato sul sistema informativo locale di monitoraggio in uso.

Le dimensioni del campione sono definite dall'Autorità Responsabile, per il tramite del GSAP e sulla base dell'analisi dei rischi effettuata preliminarmente con cadenza almeno annuale. L'ammontare cumulato delle spese controllate in loco garantirà il rispetto della percentuale del 10% del valore complessivo della dotazione del PSC. Tale soglia può variare nel corso degli anni, in ragione dell'andamento del Piano PSC e delle verifiche sul corretto funzionamento del Sistema di gestione e Controllo da parte degli organismi di Audit nazionali (NUVEC).

Il campione viene estratto annualmente, acquisendo i dati necessari per l'implementazione delle variabili per la valutazione del rischio direttamente dal Sistema Informativo Locale di monitoraggio¹⁴.

La documentazione relativa alle modalità di campionamento e alla estrazione del campione delle operazioni, oggetto della verifica in loco nell'anno di riferimento è conservata presso l'AR.

Come già detto, il metodo di campionamento prescelto è di tipo stratificato. L'universo di riferimento viene via via suddiviso in gruppi aventi caratteristiche simili, rispetto a una stessa variabile: ciò permette di estrarre, per ogni classe di riferimento, un campione che sia rappresentativo delle diverse operazioni che compongono lo strato. Un campione così composto, ottenuto cioè attraverso l'unione di più campioni di strato, è maggiormente predittivo rispetto ad un campione normale.

V.1.2) Analisi dei rischi

In generale, le tipologie di rischi da prendere in considerazione riguardano, essenzialmente, il **rischio intrinseco (RI)** o di gestione, ovvero il rischio di irregolarità associato alla peculiarità dell'operazione finanziata (tipo di attività, tipo di beneficiari, ecc.) e il **rischio di controllo (CR)**, ovvero il rischio che i controlli effettuati dallo stesso organismo responsabile delle operazioni (autocontrollo/controllo interno del beneficiario) non siano efficaci nell'individuare irregolarità o errori significativi.

Di seguito, si dettaglia il contenuto delle variabili sulle quali l'AR ha ritenuto basare la propria analisi dei rischi.

¹³ L'AR può in ogni caso decidere di rivedere il metodo di campionamento.

¹⁴ Laddove non ancora implementati e disponibili, le informazioni e i dati necessari potranno essere acquisiti direttamente dai RUA.

- Variabili per la valutazione del rischio:

Fattori di rischio intrinseco (RI):

- 1) *Importo intervento*
- 2) *Tipologia di operazione*
- 3) *Avanzamento del progetto*
- 4) *Frequenza dei Beneficiari all'interno del campione;*

Fattori di rischio di controllo (RC):

- 1) *Esiti attività di sorveglianza*

Fattori di rischio intrinseco (RI)

- 1) **Importo intervento:** L'importo dell'intervento corrispondente alla quota di finanziamento FSC concesso in sede di ammissione a finanziamento, come variabile di segmentazione, è riconducibile all'impatto, in termini finanziari, che gli interventi possono avere sulla realizzazione del programma. All'aumentare dell'importo del progetto da realizzare, aumenta la complessità dell'operazione e le possibilità che si verifichino errori nella sua attuazione.

Importo intervento (quota FSC)	RISCHIO				
	Molto Alto	Alto	Medio Alto	Medio Basso	Basso
<i>Fino a € 500.000</i>					1
<i>Da € 500.001 a € 1.000.000</i>				2	
<i>Da € 1.000.001 a € 2.500.000</i>			3		
<i>Da € 2.500.001 a € 5.000.000</i>		4			
<i>Oltre € 5.000.000</i>	5				

- 2) **Tipologia di operazione:** Il rischio associato a tale variabile viene misurato in ordine alla tipologia di operazione e alle relative modalità di attuazione (a regia o a titolarità). A ciascuna tipologia è associato un livello di rischio basato sulla valutazione delle quantità e della tipologia di attività caratterizzanti l'operazione nel suo ciclo di vita, definita anche in base all'esperienza pregressa dell'AR nella gestione di interventi simili. In particolare:

Tipologia di operazione	RISCHIO				
	Molto Alto	Alto	Medio Alto	Medio Basso	Basso
<i>Acquisto di beni e servizi a titolarità regionale</i>					1
<i>Acquisto di beni e servizi a regia</i>				2	
<i>Realizzazione di opere pubbliche a titolarità</i>			3		
<i>Realizzazione di opere pubbliche a regia</i>		4			

Tipologia di operazione	RISCHIO				
	Molto Alto	Alto	Medio Alto	Medio Basso	Basso
<i>Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui</i>	5				

- 3) **Avanzamento dell'intervento:** Il rischio associato a tale variabile viene valutato sulla base dello stato di avanzamento dell'intervento, assegnando un valore elevato nel caso di progetti in via di chiusura e molto elevato nel caso di segnalazioni da parte del GSAP di particolari criticità.

Avanzamento intervento	RISCHIO				
	Molto Alto	Alto	Medio Alto	Medio Basso	Basso
<i>8% ≤ SAL < 26% (Richiesta II quota)</i>					1
<i>26% ≤ SAL < 46% (Richiesta III quota)</i>				2	
<i>46% ≤ SAL < 66% (Richiesta IV quota)</i>			3		
<i>66% ≤ SAL (Richiesta V quota/saldo)</i>		4			
<i>Segnalazioni Criticità da parte del GSAP</i>	5				

- 4) **Frequenza dei Beneficiari/SA all'interno dell'universo campionario:** a completare la valutazione del rischio intrinseco, concorre infine una valutazione sul numero di interventi riconducibili ad uno stesso Beneficiario/Soggetto Attuatore. Qualora un soggetto sia responsabile di molti di interventi (finanziati dallo stesso programma FSC), aumenta la difficoltà di gestione (e monitoraggio) degli stessi, per cui ad esso dovrà essere associata una elevata rischiosità.

Frequenza dei Beneficiari/SA	RISCHIO				
	Molto Alto	Alto	Medio Alto	Medio Basso	Basso
<i>1 intervento FSC</i>					1
<i>2 o 3 interventi FSC</i>				2	
<i>4 o 5 interventi FSC</i>			3		
<i>6 o 7 interventi FSC</i>		4			
<i>oltre 7 interventi FSC</i>	5				

Fattori di rischio di controllo (RC):

1. **Esiti attività di sorveglianza:** il rischio di controllo viene valutato sulla base degli esiti registrati nell'ambito dell'attività di sorveglianza condotta sull'operazione/intervento, attraverso le normali azioni di monitoraggio e controllo dei progetti.

Nello specifico, per determinare il punteggio da assegnare alla variabile, si terrà conto del rispetto delle *deadline* di monitoraggio previste nel periodo di riferimento temporale considerato. In tal caso,

sarà assegnato: un punteggio di rischio “basso”, nel caso in cui il SA abbia adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le scadenze previste dagli obblighi di monitoraggio bimestrale (Positivo/Regolare); un punteggio di rischio “medio”, qualora il SA non abbia rispettato anche una sola delle scadenze previste dagli obblighi di monitoraggio bimestrale (Parzialmente positivo/Regolare con osservazioni); un punteggio di rischio “alto”, nel caso in cui il SA non abbia adempiuto a nessuna delle scadenze previste dagli obblighi di monitoraggio bimestrale (Negativo/Irregolare).

Al fine di concentrare prioritariamente i livelli di controllo sulle operazioni che hanno mostrato criticità già riscontrate, nel determinare il punteggio da assegnare alla variabile “Esiti attività di sorveglianza”, si terrà anche conto sia degli esiti dei controlli amministrativi *on desk* condotti sulle domande di rimborso presentate dai beneficiari/SA (qualora disponibili per l’intero universo di riferimento) sia delle risultanze di eventuali precedenti controlli già conclusi alla data del campionamento con verbale definitivo ed espletati da parte di organismi esterni (es. NUVEC)¹⁵.

Esiti attività di sorveglianza	RISCHIO		
	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Basso</i>
Positivo/Regolare			1
Parzialmente positivo/ Regolare con osservazioni		2	
Negativo/Irregolare	3		

V.1.3) Procedura di estrazione

A seguito dell’attribuzione del livello di rischio complessivo associato a ciascun intervento (dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascuna variabile), si procede alla stratificazione del campione.

Il numero degli interventi viene ripartito, in funzione del livello di rischio complessivo, in tre scaglioni, secondo il prospetto di seguito riportato:

SCAGLIONE	Rischio complessivo dell’intervento
Scaglione A	da 5 a 11
Scaglione B	da 12 a 18
Scaglione C	da 19 a 23

L’estrazione del campione all’interno del singolo scaglione sarà effettuata con funzione “casuale” e sarà ripetuta fino al raggiungimento del numero di operazioni con una consistenza di spesa da controllare che

¹⁵ Nel caso in cui dovesse verificarsi una divergenza tra giudizi nei diversi livelli di controllo, per assegnare il relativo punteggio, gli esiti dei controlli di livello più alto saranno considerati assorbenti rispetto a quelli di livello inferiore. Allo stesso modo, qualora disponibili, gli esiti del controllo saranno assorbenti rispetto alla regolarità del monitoraggio.

rappresenta almeno il 10% dell'avanzamento di spesa complessivamente maturata dagli interventi che compongono l'universo di riferimento.

Il numero minimo di interventi da estrarre sarà modulato in relazione al raggiungimento di detta soglia del 10%, tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- garantire l'estrazione di almeno un intervento per scaglione
- garantire per ciascuno dei tre scaglioni, l'estrazione di un numero di interventi crescente all'aumentare del livello di rischio a questi associato

La procedura di campionamento può essere sottoposta a revisione da parte dell'AR, alla luce degli esiti delle verifiche effettuate *in loco* e in relazione a eventuali osservazioni da parte degli organi regionali, nazionali e comunitari competenti. Pertanto, sia le modalità di estrazione del campione sia la percentuale minima di progetti da verificare potrebbero essere modificate in funzione degli esiti delle verifiche.

V.2) STRUMENTI A SUPPORTO DEL CONTROLLO

Al fine di garantire un adeguato svolgimento delle attività di verifica di primo livello, il personale preposto al controllo è tenuto a utilizzare, quali strumenti di supporto, gli appositi modelli di *checklist* allegati al presente Manuale. Le *checklist* di controllo vanno compilate e sottoscritte dal personale preposto al controllo. Tali strumenti, che possono essere adattati alle specificità del caso, danno evidenza del lavoro svolto, della data della verifica, dei risultati emersi, inclusi il livello e la frequenza degli errori rilevati, della completa descrizione delle eventuali criticità/irregolarità rinvenute con l'indicazione delle disposizioni violate.

V.3) FORMALIZZAZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO, COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL CONTRADDITTORIO

Al termine dell'attività di verifica, documentata dalle apposite *checklist*, sarà espresso un giudizio sintetico motivato, articolato nei seguenti livelli:

- (i) Positivo;
- (ii) Parzialmente Positivo;
- (iii) Negativo.

Nello specifico, fatte salve le eccezioni e nel limite dell'uniformità e standardizzazione delle numerose casistiche e circostanze che possono manifestarsi, si precisa che:

- il giudizio "Positivo" è attribuito quando è stata giudicata ammissibile tutta la spesa controllata. In questo caso, non sono formulate osservazioni/raccomandazioni o, se sono formulate, queste non hanno relazione con l'ammissibilità della spesa controllata, ovvero sono da intendersi come azioni preventive, anche finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di attuazione dell'operazione;
- il giudizio "Parzialmente Positivo" è attribuito quando è stata giudicata ammissibile solo parte della

spesa. In questo caso, oltre alle eventuali osservazioni/raccomandazioni preventive e correttive, potrebbero ricorrere gli estremi per osservazioni/raccomandazioni in merito alle criticità rilevate, alle conseguenti rettifiche finanziarie e segnalazioni;

- il “giudizio Negativo” è attribuito quando è stata giudicata non ammissibile l’intera spesa controllata. In questo caso, nella relazione definitiva è formulata la raccomandazione della rettifica finanziaria e delle conseguenti segnalazioni (*follow-up*), oltre alle eventuali raccomandazioni preventive e correttive

In ottemperanza agli obblighi definiti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15 del 2005 e s.m.i., l’Amministrazione competente (RUA) comunica l’esito del controllo al beneficiario/SA attraverso la trasmissione di apposita nota.

Il Beneficiario/SA, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, può presentare all’Amministrazione competente le sue controdeduzioni ai rilievi contenuti nella suddetta nota.

A sua volta, l’Amministrazione competente, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, procede alla valutazione di tutti i nuovi elementi acquisiti e trae le proprie conclusioni, rispetto alle seguenti casistiche:

- le controdeduzioni chiariscono parzialmente e/o totalmente le criticità rilevate e forniscono sufficienti elementi per risolvere parzialmente e/o totalmente le criticità;
- le controdeduzioni non forniscono sufficienti elementi per risolvere le criticità;
- non essendo pervenuta alcuna risposta nei tempi stabiliti, le criticità permangono.

V.4) PROCEDURE DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI PROVENIENTI DAI CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006 E 2007-2013

Ai sensi del punto 5 della delibera CIPESS n. 2/2021, con riferimento agli interventi provenienti dai **cicli delle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013, già avviati alla data della prima approvazione del PSC (29/04/2021)**, permangono le modalità di gestione e controllo già in uso, in quanto compatibili con i principi del SI.GE.CO. del PSC.

Pertanto, in un’ottica di semplificazione e proporzionalità e al fine di evitare la duplicazione dei procedimenti amministrativi, è previsto che, per questa tipologia di interventi, siano fatte salve le verifiche già disposte dai RUA sulle spese (costo realizzato) certificate dalla Regione Campania al DPCoE alla data di approvazione del PSC. Dalla data di adozione del presente Manuale, per i predetti interventi è previsto, analogamente a tutte le altre operazioni del Piano, l’espletamento di procedure di controllo di I livello secondo il format di checklist allegato al presente Manuale (**cf. All.9 - CL Controllo I livello – Cicli 2000-2006 e 2007-2013**). Tale modalità di controllo, in particolare, avrà ad oggetto l’ulteriore spesa (costo realizzato) maturata dal Soggetto Attuatore, a partire dall’ultima battuta di certificazione svolta dalla Regione sul ciclo di programmazione (2000-2006 o 2007-2013) da cui proviene l’intervento.

Pertanto, in occasione di ogni futura battuta di certificazione, il RUA può, sulla base degli esiti dei predetti controlli, inserire l’ulteriore spesa verificata e ritenuta ammissibile, all’interno della propria dichiarazione di spesa.

Anche per questi interventi, quindi, nell'ambito del processo di certificazione, il RUA provvede a rilasciare l'attestazione del costo realizzato/costo effettivamente sostenuto e pagato e la conseguente dichiarazione di spesa complessiva da trasmettere all'AR. Mediante tale attestazione, il RUA comunica, per gli interventi di propria competenza e sulla base delle comunicazioni dei Soggetti Attuatori, l'importo incrementale, cumulato e da de-certificare, relativo al costo realizzato in quota cofinanziamento FSC, dichiarando:

1. che i progetti inseriti nell'attestazione stessa soddisfano i requisiti di legittimità, regolarità e conformità, in quanto, nell'esecuzione delle attività ad essi afferenti:
 - a. sono state adempiute tutte le prescrizioni previste dagli originari strumenti di programmazione nonché dalle vigenti disposizioni applicabili al PSC;
 - b. sono state rispettate tutte le pertinenti norme vigenti in materia di concorrenza e di aggiudicazione di appalti pubblici, di aiuti di stato e di trasparenza;
 - c. sono stati rispettati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
2. che, sulla base delle informazioni trasmesse dai RUP, l'attività di monitoraggio degli interventi ha consentito di verificare l'effettiva realizzazione delle attività previste dall'operazione finanziata;
3. che, non sono stati ottenuti, né richiesti per le stesse spese ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di soggetti comunitari, nazionali e regionali;
4. che i RUP hanno attestato, nel corso dell'ultima sessione di monitoraggio, i dati di costo realizzato;
5. che la spesa non è stata precedentemente certificata a valere sul medesimo intervento;
6. che le spese rispettano i requisiti di ammissibilità/eleggibilità;
7. l'importo incrementale, cumulato e da definanziare relativo al costo realizzato.

L'attestazione del costo realizzato viene implementata dal RUA sul sistema informativo SURF e trasmessa, mediante la piattaforma, all'AR per essere inserita nella dichiarazione di spesa complessiva che l'AR trasmette all'OdC.

L'OdC verifica che i dati attestati dai RUA e inseriti nella dichiarazione di spesa siano coerenti con il costo realizzato validato nel sistema informativo regionale e in BDU. In caso di interventi conclusi, l'OdC verifica anche l'allineamento dei dati progettuali presenti nel sistema SURF (Costo realizzato = Costo sostenuto = Costo pagato/quietanzato). Tali controlli, quindi, hanno ad oggetto la coerenza tra i dati di avanzamento del costo realizzato e da certificare con quelli presenti sul sistema SURF e in BDU.

La checklist di controllo di I livello, opportunamente compilata e firmata dal controller, deve restare agli atti del RUA, in modo da renderla disponibile su eventuale richiesta dell'OdC, nell'ambito delle verifiche di competenza.

Effettuati gli opportuni riscontri, l'OdC provvede a inserire le spese considerate ammissibili all'interno della domanda di pagamento da presentare, distintamente per "sezione ordinaria" e "sezione speciale", al DP Coe.

Sempre la delibera CIPESS n. 2/2021 prevede che agli **interventi conclusi**¹⁶ alla data della prima approvazione del PSC, non si applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere.

¹⁶ Il progetto si intende concluso quando è terminato l'avanzamento finanziario, procedurale (e la realizzazione fisica, ove disponibile) dell'intervento. Si precisa che nell'appendice delle tavole del PSC della Regione Campania, approvato con Delibera CIPESS n. 16/2021, sono stati riportati i progetti "completati", ovvero i progetti che hanno concluso la fase di esecuzione.

Trattandosi di interventi già realizzati sotto il profilo procedurale, fisico ed economico, non è prevista la compilazione della checklist di controllo da parte del RUA, il quale può comunque procedere a inserire, secondo le modalità sopra esposte, l'eventuale costo realizzato residuo (ossia non già oggetto di precedenti certificazioni) all'interno della propria dichiarazione di spesa.

VI) DISPOSIZIONI FINALI

VI.1) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente la realizzazione dell'intervento (giustificativi di spesa e gli altri documenti tecnico-amministrativo-contabili) e oggetto di controllo, nonché quella relativa alle risultanze dei controlli stessi, deve essere organizzata, conservata e correttamente archiviata, secondo la normativa vigente, anche al fine di renderla disponibile per eventuali ulteriori verifiche successive al controllo di primo livello da parte, ad esempio, del NUVEC fino al terzo anno successivo alla chiusura del Piano.

La documentazione di progetto viene trasmessa dai soggetti attuatori/beneficiari su supporto cartaceo e/o secondo le modalità indicate dal RUA, raccolta e inserita in un fascicolo contenente tutti gli atti dell'operazione.

Il fascicolo documentale deve essere conservato agli atti dell'Amministrazione Regionale e sarà implementato per ogni stato di attuazione dai responsabili dell'attuazione dei procedimenti, previa ricezione di tutta la documentazione inerente alle attività di controllo svolte sia on desk, sia eventualmente in loco.

La documentazione relativa alle verifiche svolte viene conservata dai soggetti responsabili dei controlli di primo livello (RUA), sia su archivio informatico che su archivio cartaceo, oltre ad essere riportata sul sistema informativo locale di monitoraggio.

ALLEGATI

CONTROLLO I LIVELLO

All.1 - CL Controllo I livello – FASE SELEZIONE

All.1a - CL Aiuti di Stato

All.2 - CL Controllo I livello – FASE PRE-ATTUAZIONE (Beni e Servizi)

CL Controllo I livello – FASE PRE-ATTUAZIONE (Lavori)

All.3 – CL Controllo I livello – FASE AVVIO (Beni e Servizi)

CL Controllo I livello – FASE AVVIO (Lavori)

All.4 – CL Controllo I livello – FASE INTERMEDIA (Beni e Servizi)

CL Controllo I livello – FASE FINALE (Beni e Servizi)

CL Controllo I livello – FASE INTERMEDIA (Lavori)

CL Controllo I livello – FASE FINALE (Lavori)

All.5 – CL Controllo in loco

All.6 - Foglio Firme visita in loco

AUTOCONTROLLO

All.7 – CL Autocontrollo FASE AVVIO (Beni e Servizi)

CL Autocontrollo FASE AVVIO (Lavori)

All.8 – CL Autocontrollo – FASE INTERMEDIA (Beni e Servizi)

CL Autocontrollo – FASE FINALE (Beni e Servizi)

CL Autocontrollo – FASE INTERMEDIA (Lavori)

CL Autocontrollo – FASE FINALE (Lavori)

CONTROLLO I LIVELLO (2000-2006/2007-2013)

All.9 – CL Controllo I livello – Cicli 2000-2006 e 2007-2013

PISTE DI CONTROLLO

All.10 – PDC Aiuti di Stato

All.11 – PDC SELEZIONE

All.12 – PDC Lavori – Operazioni a Regia FASE PRE-ATTUAZIONE

PDC Lavori – Operazioni a Regia FASE AVVIO

PDC Lavori – Operazioni a Regia FASE INTERMEDIA

PDC Lavori – Operazioni a Regia FASE FINALE

PDC Lavori – Operazioni a Titolarità FASE PRE-ATTUAZIONE

PDC Lavori – Operazioni a Titolarità FASE AVVIO

PDC Lavori – Operazioni a Titolarità FASE INTERMEDIA

PDC Lavori – Operazioni a Titolarità FASE FINALE

All.13 - PDC Acquisizione Beni-Servizi – Operazioni a Titolarità FASE PRE-ATTUAZIONE

PDC Acquisizione Beni-Servizi – Operazioni a Titolarità FASE AVVIO

PDC Acquisizione Beni-Servizi – Operazioni a Titolarità FASE INTERMEDIA

PDC Acquisizione Beni-Servizi – Operazioni a Titolarità FASE FINALE

PDC Acquisizione Beni-Servizi – Operazioni a Regia FASE PRE-ATTUAZIONE

PDC Acquisizione Beni-Servizi – Operazioni a Regia FASE AVVIO

PDC Acquisizione Beni-Servizi – Operazioni a Regia FASE INTERMEDIA

PDC Acquisizione Beni-Servizi – Operazioni a Regia FASE FINALE

FORMAT RENDICONTAZIONE

All.14 - Format rendicontazione_PSC Campania